

COMUNE DI ARZENE (PN)

IL REVISORE DEL CONTO

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale stipulato in data 21/9/2006;

RICHIAMATA la delibera giunta n. 12 del 7 marzo 2014 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica autorizzata a partecipare alla contrattazione collettiva decentrata;

PRESO ATTO che in data 1/8//2014 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stata sottoscritta un'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013;

VISTA la richiesta del Presidente Delegazione Trattante Prot. 3727 del 6/8/2014 di parere sulla preintesa sopra menzionata;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 7/3/2014 con la quale sono stati delineati gli indirizzi da seguire nella trattativa afferente l'anno 2014;

VISTA la deliberazione giunta n. 13 del 7/3/2014 avente ad oggetto "Costituzione definitiva del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno 2013" con la quale è stato costituito il Fondo per l'anno 2013;

DATO ATTO che:

- l'art. 40 bis del D. Lgs 30/3/2001, n. 165, attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 del già citato D. Lgs 30/3/2001, n. 165, prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli

risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

– con Circolare n. 25 del 19/7/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono stati diffusi gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi previsti dall'art. 40 del D. Lgs 30/3/2001, n. 165;

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria predisposte dal Responsabile di Servizio;

ACCERTATO che:

- gli importi previsti dal fondo sono disponibili nel bilancio dell'esercizio 2013;
- gli importi del fondo 2013 non superano le corrispondenti risorse destinate al fondo dell'esercizio 2010;
- la spesa del personale 2013 non è contenuta rispetto a quella degli esercizi precedenti in quanto vi sono i presupposti per l'applicazione delle deroghe previste dalla legge;

ATTESTA

1. la compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo a livello di ente sottoscritta in data 1/8/2014 e riferita all'anno 2013 con i vincoli di bilancio;
2. che la preintesa riguarda le materie previste dai Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e la normativa in essa contenuta.

Pramaggiore, 13 agosto 2014.

Il Revisore
Dott.ssa Gobbi Vanina

COMUNE DI ARZENE (PN)

IL REVISORE DEL CONTO

RICHIAMATA la delibera giuntale n. 12 del 7 marzo 2014 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica autorizzata a partecipare alla contrattazione collettiva decentrata;

PRESO ATTO che in data 1/8//2014 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stata sottoscritta un'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il periodo 2014 – 2015 – parte giuridica;

VISTA la richiesta del Presidente Delegazione Trattante Prot. 3728 del 6/8/2014 di parere sulla preintesa sopra menzionata;

DATO ATTO che:

- l'art. 40 bis del D. Lgs 30/3/2001, n. 165, attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 del già citato D. Lgs 30/3/2001, n. 165, prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- con Circolare n. 25 del 19/7/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono stati diffusi gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi previsti dall'art. 40 del D. Lgs 30/3/2001, n. 165;

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria predisposte dal Responsabile di Servizio sulla base degli schemi di cui alla Circolare n. 25/2012 del MEF;

ACCERTATO che:

- ▲ qui non è possibile fornire un giudizio circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in quanto l'ipotesi contrattuale contempla meramente la parte giuridica-normativa del contratto;

ATTESTA

1. la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
2. che la preintesa riguarda le materie previste dai Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e la normativa in essa contenuta.

Pramaggiore, 13 agosto 2014.

Il Revisore
Dott.ssa Gobbi Vania